

Versione anonimizzata

Traduzione

C-206/24 - 1

Causa C-206/24

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

14 marzo 2024

Giudice del rinvio:

Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia)

Data della decisione di rinvio:

13 marzo 2024

Ricorrenti:

YX

Logistica I Gestio Caves andorrannes I Vida SA

Resistenti:

Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance

Directeur général des douanes et droits indirects

(OMISSIS)

REPUBBLICA FRANCESE

IN NOME DEL POPOLO FRANCESE

SENTENZA DELLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE (CORTE DI CASSAZIONE), SEZIONE
COMMERCIALE, FINANZIARIA ED ECONOMICA, FRANCIA) DEL 13
MARZO 2024

1) YX (OMISSIS) 99000 Andorra (Principato di Andorra),

2) la società Logistica I Gestio Caves Andorrannes I Vida, già Caves Andorranes, società per azioni con sede legale [a] (OMISSIS) 99000 Andorra (Principato di Andorra),

hanno presentato [un] (OMISSIS) ricorso n. (OMISSIS) contro la sentenza pronunciata il 10 febbraio 2020 dalla cour d'appel de Toulouse (1ère chambre, section 1) (Corte d'appello di Tolosa, Prima sezione, sottosezione 1, Francia), nella controversia che li oppone:

1) al ministre de l'économie, des finances et de la relance (Ministro dell'Economia, delle Finanze e della Ripresa), domiciliato [a] (OMISSIS) 75572 Parigi (OMISSIS) (Francia)

2) al directeur général des douanes et droits indirects (direttore generale delle dogane e delle accise), domiciliato [a] (OMISSIS) 93558 Montreuil (OMISSIS) (Francia),

resistenti in cassazione.

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono un motivo di cassazione.

(OMISSIS).

(OMISSIS), (elementi procedurali)

[L]a sezione commerciale, finanziaria ed economica della Cour de cassation (Corte di cassazione), (OMISSIS), dopo aver deliberato conformemente alla legge, ha pronunciato la presente sentenza.

Fatti e procedimento

- 1 Secondo la sentenza impugnata ([Cour d'appel de] Toulouse (Corte d'appello di Tolosa), 10 febbraio 2020), alcuni importatori andorrani, tra il 1988 e il 1991, hanno importato in Andorra, tramite la società Ysal, spedizioniere doganale stabilito in Francia, merci provenienti in particolare da paesi terzi rispetto all'Unione europea. Tali importazioni hanno dato luogo al pagamento di dazi doganali all'importazione in Francia.
- 2 Il 23 gennaio 1991, la Commissione delle Comunità europee ha pubblicato un avviso che invalidava la tassazione delle merci provenienti da paesi terzi e dirette ad Andorra e ingiungeva alla Francia di cessare, entro un termine di 30 giorni, di esigere che le merci dirette in Andorra fossero immesse in libera pratica nella Comunità quando attraversavano il territorio francese.
- 3 Il 9 aprile 2002, la società Ysal ha citato in giudizio l'amministrazione doganale affinché fosse condannata a versarle il risarcimento dei danni corrispondenti ai dazi doganali che essa avrebbe indebitamente percepito tra il 1988 e il 1991 in

occasione di importazioni in Andorra. Il 27 gennaio 2004, un tribunal d'instance (Giudice civile monocratico di primo grado) ha respinto le sue domande.

- 4 Il 20 maggio 2008, la società Ysal ha citato l'amministrazione doganale dinanzi ad un tribunal d'instance (Giudice civile monocratico di primo grado) per ottenere il rimborso dei dazi doganali che sarebbero stati indebitamente riscossi sulla base delle dichiarazioni di importazione sottoscritte tra il 1988 e il 1991. Con sentenza del 15 giugno 2010, il tribunal d'instance (Giudice civile monocratico di primo grado) ha dichiarato l'azione della società Ysal irricevibile per mancanza di legittimazione e di interesse ad agire. Tale sentenza è stata confermata con sentenza di una cour d'appel (Corte d'appello) del 13 dicembre 2011. Con sentenza del 21 gennaio 2014 (OMISSIS), la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha respinto il ricorso presentato dalla società Ysal.
- 5 Dopo aver rimborsato alla società Ysal i dazi doganali all'importazione che quest'ultima aveva pagato per loro conto, gli importatori andorran, nei cui diritti sono subentrati la società Logistica I Gestio Caves Andorranes I Vidal (in prosieguo: la «società Caves andorranes») e YX, hanno citato in giudizio, il 16 luglio 2015, l'amministrazione delle dogane per il pagamento di una somma corrispondente ai dazi doganali indebitamente versati.
- 6 Il 4 luglio 2017, il tribunal de grande instance de Toulouse (Tribunale di primo grado di Tolosa, Francia) ha respinto le domande presentate dalla società Caves andorranes e YX e, con sentenza del 10 febbraio 2020, la cour d'appel de Toulouse (Corte d'appello di Tolosa) ha confermato la sentenza.
- 7 Nel respingere le domande della società Caves andorranes e di YX, la cour d'appel de Toulouse (Corte d'appello di Tolosa) ha ritenuto, che l'amministrazione doganale, per procedere al rimborso d'ufficio previsto all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione e all'articolo 236, paragrafo 2, comma 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (in prosieguo: il «codice doganale comunitario»), dovesse disporre degli elementi necessari alla determinazione dell'importo dei dazi che potevano essere rimborsati e all'identità di ciascun debitore senza dover effettuare ricerche sproporzionate.
- 8 La società Caves Andorranes e YX, che hanno presentato ricorso in Cassazione contro detta sentenza, contestano il rigetto delle loro domande.

Esame del motivo d'impugnazione

Sulla prima parte del motivo d'impugnazione:

- 9 (OMISSIS). (Considerazioni di diritto processuale interno)

Sulla quarta parte del motivo d'impugnazione:***Esposizione del motivo d'impugnazione***

- 10 La società Caves andorranes e YX contestano il rigetto delle loro domande, laddove «le autorità doganali sono tenute a procedere d'ufficio al rimborso dei dazi all'importazione, qualora esse stesse accertino, entro il termine di tre anni dalla data della comunicazione dei dazi al debitore, che il loro importo non era legalmente dovuto al momento del pagamento; [esse sostengono che,] avendo ritenuto, per respingere tutte le domande rivolte alla direzione generale delle dogane e dei dazi indiretti del[la regione francese] Midi-Pyrénées, che l'amministrazione doganale debba disporre, per procedere al rimborso d'ufficio, di tutti gli elementi necessari alla determinazione dell'importo dei dazi che possono essere rimborsati e all'identità di ciascun debitore, senza dover effettuare ricerche sproporzionate, la cour d'appel (Corte d'appello), che ha aggiunto una condizione a [quanto disposto dal]la legge, abbia violato l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, codificato successivamente, in sostanza, all'articolo 236, paragrafo 2, del codice doganale comunitario».
- 11 L'impugnazione solleva la questione se l'applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979 (in prosieguo: il «regolamento del 2 luglio 1979») relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, divenuto articolo 236, paragrafo 2, del codice doganale comunitario, imponga che l'amministrazione doganale disponga di informazioni sufficienti relative al debitore dei dazi doganali e al debito doganale senza dover effettuare ricerche sproporzionate.
- 12 (OMISSIS) [L]impugnazione solleva altresì la questione preliminare se il rimborso d'ufficio da parte di un'autorità doganale possa avvenire oltre un termine di tre anni a decorrere dalla data della comunicazione dei dazi al debitore.
- 13 Tali questioni non sono finora state sottoposte alla Cour de cassation (Corte di cassazione).

Richiamo delle norme applicabili

Diritto dell'Unione

- 14 La riscossione dei dazi doganali da parte degli Stati membri per conto della Comunità sulle merci importate all'interno dell'Unione europea è soggetta alla sola normativa europea in applicazione del principio del primato del diritto comunitario divenuto diritto dell'Unione (sentenza del 24 giugno 2019, causa C-573/17, Daniel Adam Poplawski, punti 58 e 61).
- 15 L'articolo 2 del regolamento del 2 luglio 1979 dispone, al primo paragrafo, che si procede al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione nella misura in cui

viene apportata la prova, in modo soddisfacente per le autorità competenti, che l'importo di tali diritti concerne merci per le quali non sia sorto alcun debito doganale o per le quali il debito doganale si sia estinto in modo diverso dal versamento dell'importo o dalla prescrizione o è superiore, per un qualsiasi motivo, a quello legalmente percepibile.

- 16 Il paragrafo 2 dell'articolo in parola stabilisce che il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione per uno dei motivi indicati al paragrafo 1 viene accordato su domanda presentata presso l'ufficio doganale competente entro il termine di tre anni a decorrere dalla data della contabilizzazione dei diritti stessi da parte dell'autorità incaricata della riscossione e che le autorità competenti procedono d'ufficio al rimborso o allo sgravio se entro tale termine esse accertano l'esistenza dell'una o dell'altra delle situazioni descritte al paragrafo 1.
- 17 L'articolo 236, paragrafo 2, del codice doganale comunitario, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1994 e che riprende le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento del 2 luglio 1979, stabilisce che il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione viene concesso, su richiesta presentata all'ufficio doganale interessato, entro tre anni dalla data della notifica al debitore dei dazi stessi. Questo termine viene prorogato quando l'interessato fornisce la prova che gli è stato impossibile presentare la domanda nel termine stabilito per caso fortuito o di forza maggiore. L'autorità doganale procede d'ufficio al rimborso o allo sgravio dei dazi di cui sopra quando costati, durante detto termine, l'esistenza di una delle situazioni descritte nel paragrafo 1, primo e secondo comma.

Motivazione del rinvio pregiudiziale

- 18 Il 28 giugno 1990 è stato concluso un accordo tra il Principato di Andorra e la Comunità economica europea, il quale stabilisce: all'articolo 2, l'istituzione di un'unione doganale tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra per quanto concerne i prodotti di cui ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato, secondo le modalità e le condizioni definite al primo titolo, e, all'articolo 24, che detto accordo sarebbe entrato in vigore il 1° luglio 1990.
- 19 La società Caves andorranes e YX sostengono che l'obbligo di rimborso d'ufficio dei dazi all'importazione o all'esportazione gravante sulle autorità doganali quando esse accertano il carattere indebito dei medesimi, previsto all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento del 2 luglio 1979, è subordinato unicamente a una condizione relativa al termine e che solo nel caso in cui l'amministrazione avesse contestato, oltre tre anni dopo la comunicazione dei dazi al debitore, il loro carattere indebito, essa non sarebbe stata tenuta [a procedere alla restituzione] d'ufficio.
- 20 Essi sostengono che tali disposizioni non prevedono che, per procedere al rimborso dei diritti indebitamente riscossi, le autorità doganali debbano disporre

di tutti gli elementi necessari per determinare l'importo dei dazi e l'identità di ciascun debitore senza dover effettuare ricerche sproporzionate.

- 21 Essi ne deducono che la Cour d'appel (Corte d'appello) ha aggiunto al paragrafo 2 dell'articolo 2 di detto regolamento una condizione che esso non contiene.
- 22 Dal canto suo, l'amministrazione doganale sostiene di poter rimborsare d'ufficio i dazi all'importazione o all'esportazione solo se dispone di tutti gli elementi che le consentano di accertare che questi ultimi sono stati indebitamente riscossi e che devono essere restituiti.
- 23 Essa sostiene che, nel caso di specie, non avrebbe potuto procedere al rimborso d'ufficio dei dazi doganali se non disponeva di tutte le informazioni necessarie per accertare essa stessa la necessità di un siffatto rimborso. L'amministrazione in parola aggiunge che non può esserle richiesto di effettuare essa stessa ricerche approfondite per determinare l'importo dei dazi da rimborsare a ciascuno degli operatori commerciali interessati.
- 24 Non risulta che la Corte di giustizia dell'Unione europea si sia pronunciata sulle condizioni in base alle quali l'amministrazione deve procedere al rimborso dei dazi qualora accerti che essi non erano dovuti.
- 25 La Cour de cassation (Corte di cassazione) si chiede se le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento del 2 luglio 1979 e dell'articolo 236, paragrafo 2, del codice doganale comunitario, secondo le quali l'autorità competente procede d'ufficio al rimborso dei dazi qualora constati essa stessa che essi non sono legalmente dovuti, debbano essere interpretate nel senso che l'autorità competente è tenuta a procedere d'ufficio al rimborso dei dazi non legalmente dovuti solo se, a tal fine, dispone di tutti gli elementi necessari e se, in mancanza di ciò, essa non deve effettuare ricerche sproporzionate.
- 26 Per quanto riguarda i termini entro i quali i diritti indebitamente riscossi devono essere rimborsati, la première avocate générale (prima avvocatessa generale presso la Corte di cassazione francese) sostiene che l'obbligo, a carico dell'autorità doganale, di rimborsare i dazi doganali in una situazione identica a quella sottoposta all'esame della Cour de cassation (Corte di cassazione) può essere fatto valere, in osservanza dell'articolo 2 del regolamento del 2 luglio 1979 o dell'articolo 236, paragrafo 2, del codice doganale, solo entro un termine di tre anni decorrente dalla data in cui i dazi sono stati notificati al debitore.
- 27 La Corte di giustizia dichiara, con riferimento all'articolo 236, paragrafo 2, primo comma, del codice doganale comunitario, che, a seguito di una declaratoria di invalidità da parte della Corte di un regolamento antidumping, un operatore economico, in linea di principio, non potrà più chiedere il rimborso dei dazi antidumping versati in base a detto regolamento e per i quali il termine di tre anni di cui all'articolo 236, paragrafo 2, del codice doganale comunitario è scaduto. Infatti, l'articolo 236, paragrafo 2, del codice doganale comunitario limita ad un

periodo di tre anni il rimborso dei dazi doganali non legalmente dovuti (sentenza del 14 giugno 2012, CIVAD, C-533/10, punto 21).

- 28 La Cour de cassation (Corte di cassazione) si chiede se tale giurisprudenza si applichi nell'ipotesi in cui le autorità competenti sono tenute a procedere a un rimborso d'ufficio. Essa chiede infatti se le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del 2 luglio 1979, secondo le quali le autorità competenti procedono d'ufficio al rimborso qualora accertino, entro un termine di tre anni a decorrere dalla contabilizzazione dei dazi, che questi ultimi non erano legalmente dovuti, debbano essere interpretate nel senso che le autorità competenti non potrebbero più, scaduto detto termine, procedere ad un rimborso d'ufficio, e ciò anche qualora sia accertato che durante il termine in parola i dazi non erano dovuti per legge.
- 29 Sussiste quindi un dubbio sull'interpretazione del paragrafo 2 dell'articolo 2 del regolamento del 2 luglio 1979, relativo al rimborso d'ufficio dei dazi indebitamente riscossi, ripreso dal paragrafo 2 dell'articolo 236 del codice doganale comunitario.
- 30 Si pongono quindi le questioni se il rimborso d'ufficio dei dazi doganali indebitamente percepiti da un'autorità doganale sia, da un lato, circoscritto entro un termine di tre anni, [e], dall'altro, subordinato alla conoscenza, da parte di quest'ultima, dell'identità degli operatori interessati nonché degli importi da rimborsare a ciascuno di essi senza che essa sia tenuta a procedere a ricerche sproporzionate.
- 31 Occorre pertanto sottoporre la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

PER QUESTI MOTIVI, la Cour [de cassation] (Corte di cassazione):

visto l'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

SOTTOPONE alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni:

1) Se l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, ripreso dall'articolo 236, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che il rimborso d'ufficio dei dazi doganali riscossi da un'autorità doganale sia circoscritto ad un termine di tre anni a decorrere dalla data di contabilizzazione di tali dazi da parte dell'autorità incaricata della riscossione o che l'amministrazione doganale debba essere in grado di accertare, nei tre anni successivi al fatto generatore dei dazi, che i dazi non erano dovuti.

2) Se l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o

all'esportazione, ripreso dall'articolo 236, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, debba essere interpretato nel senso che il rimborso d'ufficio dei dazi doganali riscossi da un'autorità doganale è subordinato alla conoscenza, da parte di quest'ultima, dell'identità degli operatori interessati nonché degli importi da rimborsare a ciascuno di essi, senza che questa debba effettuare ricerche approfondite o sproporzionate.

Sospende il procedimento fino alla decisione della Corte di giustizia;

(OMISSIS). (Considerazioni procedurali)

DOCUMENTO DI LAVORO